

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SULLA COSTITUZIONE DEL
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

DA TRASMETTERE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AI FINI DEL PARERE RESO AI SENSI DELLA CIRCOLARE DELLA RGS N. 20/2017

La bozza del fondo risorse decentrate anno 2024 è stata costituita applicando quanto prescritto dall'articolo 79 ("Fondo delle risorse decentrate: costituzione") del CCNL del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022.

Lo stesso risulta così composto:

PARTE STABILE DEL FONDO

L'articolo 79, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 stabilisce che *"La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente delle seguenti risorse:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*

-IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (IUC)

L'articolo 67, comma 1, del CCNL del 21/5/2018 stabilisce che:

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Tale voce è stata quantificata come segue:

	Preventivo
	2024
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	11.575,00
Incrementi stabili soggetti al limite	
Totale incrementi stabili (a)	0,00

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	407,42
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	249,60
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	253,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	462,80
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	1.373,32
DECURTAZIONI – a detrarre	
Totale decurtazioni parte stabile (c)	0,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	11.575,00
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	12.948,32

1.1 ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	407,42
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	249,60
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	253,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	462,80
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	1.373,32

- INCREMENTO STABILE DELLE 83,20 EURO

L'articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL del 21/5/2018 stabilisce che la parte stabile del fondo delle risorse decentrate è incrementata

di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

A decorrere dal 1/1/2019 la parte stabile del fondo è incrementata di € 83,20 per dipendente . Parere ARAN CFL45 rientrano nel calcolo sia il personale a tempo indeterminato che determinato (infatti ai fini del calcolo è stata conteggiata n. 1 unità con contratto art. 110, comma 1, TUEL). L'importo annuo di € 83,20 è computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l'ente, alla data del 31/12/2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

-RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO.

L'articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL del 21/5/2018 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:

di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

La disposizione riformula le modalità di calcolo per la rideterminazione delle progressioni economiche introducendo un meccanismo basato sul "personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi". Di particolare interesse è il chiarimento fornito dall'ARAN con il parere CFL 174.

Come da dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21/5/2018, si tratta di incrementi non rilevanti ai fini del limite al trattamento accessorio (anche perché sono incrementi dettati dalla contrattazione nazionale, obbligatori, per i quali l'ente non ha avuto e non avrà alcuna discrezionalità), di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Di recente, ciò è stato confermato altresì dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 19/SEZAUT/2018/QMIG, nell'adunanza del 9/10/2018, che pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 221/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio: "Gli incrementi del Fondo delle risorse decentrate previsti dall'articolo 67, comma 2, lettera a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21/5/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

L'importo inserito nel fondo è pari € 407,42

- INCREMENTO STABILE DELLE 84,50 EURO

L'articolo 79, comma 1, lettera b) del CCNL del 16/11/2022 stabilisce che la parte stabile del fondo delle risorse decentrate è incrementata

di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 31.12.2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/1/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

La parte stabile del fondo è incrementata di € 253,50. Valgono le considerazioni espresse al punto 1.2.1 in merito al parere ARAN CFL45 nonché al CFL173, per cui, rientrano nel calcolo sia il personale a tempo indeterminato che determinato e l'importo non rapportato in caso di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 6 del citato articolo 79 tali incrementi sono in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

- RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO.

L'articolo 79, comma 1, lettera d) del CCNL del 16/11/2022 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:

di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Il meccanismo è quello già previsto con il CCNL del 21/5/2018 e l'ARAN con parere CFL 174 ha fornito le indicazioni di calcolo.

Ai sensi di quanto previsto al comma 6 del citato articolo 79 tali incrementi sono in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

L'importo inserito nel fondo è pari € 462,80

- INCREMENTI PER DIFFERENZE B.1/B.3 e D.1/D.3 - NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

L'articolo 79, comma 1-bis del CCNL del 16/11/2022 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Alla data del 1° aprile 2023 (entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale) NON risultano in servizio unità con posizioni iniziali B.3 o D.3.

Pertanto per l'anno 2024 è successivo l'incremento è pari a € 0,00.

Ai sensi di quanto previsto al comma 6 del citato articolo 79 tali incrementi sono in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

L'ARAN, con parere protocollo entrata n. 15611 del 25/11/2022, ha affermato che non sono previsti meccanismi di decurtazione nel caso in cui successivamente alla data del 1° aprile 2023 il numero delle unità in questione si riduca.

Il proporzionamento delle risorse debba intervenire solo in caso di part time genetico ovvero non derivante dalla trasformazione di un tempo pieno (ARAN CFL223).

- DECURTAZIONE PERMANENTE PREVISTE DALLA LEGGE.

Le decurtazioni possono essere così sintetizzate:

DECURTAZIONI – a detrarre	
Totale decurtazioni parte stabile (c)	0,00

Dal 2011 al 2014

L'articolo 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010 ha previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che stabiliva l'obbligo di riduzione automatica del fondo del salario accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010;

PARTE VARIABILE DEL FONDO

L'articolo 79, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 stabilisce che *“Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999”.

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	0,00
Decurtazioni risorse variabili sottoposte al limite	
Totale decurtazioni parte variabile sottoposte al limite	0,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra po e “fondo” sulla base degli importi relativi all'anno 2021. RIFERITO ALL'ANNO 2024	0,00
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	0,00
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	0,00

2 SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE E CONFRONTO CON FONDO ANNO PRECEDENTE

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, si compone dei seguenti importi:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	11.575,00
Incrementi stabili soggetti al limite	
Totale incrementi stabili (a)	0,00

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	407,42
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	249,60
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	253,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	462,80
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	1.373,32
DECURTAZIONI – a detrarre	
Totale decurtazioni parte stabile (c)	0,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	11.575,00
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	12.948,32

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	0,00
Decurtazioni risorse variabili sottoposte al limite	
Totale decurtazioni parte variabile sottoposte al limite	0,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra po e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021. RIFERITO ALL'ANNO 2024	0,00
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	0,00

II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	0,00
--	-------------

III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	12.948,32
---	------------------

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	0,00
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	0,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	0,00
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	11.575,00
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	12.948,32

-. VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel capitolo di spesa, precisamente nel cap 40 compreso le somme relative alle posizioni organizzative ed indennità di risultato, che sono pagate nei rispettivi capitoli relativi agli stipendi; quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante ed estremamente semplice.

L'IRAP relativa alla summenzionata somma è finanziata nell'apposito capitolo dell'intervento 07 (imposte e tasse).

-. IL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 all'articolo 23 stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato”*;

La verifica del rispetto della summenzionata disposizione è accertata dall'inserimento dei dati nel foglio di calcolo in allegato.

L'importo del limite 2016 è pari a **€ 26.975,00**

Sul punto si richiama la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 163/2022/PAR secondo il quale *“Uniformandosi all'interpretazione fornita in passato da altre sezioni regionali della Corte (ex multis deliberazione della Sezione regionale dell'Emilia Romagna n. 37/2021/PAR), la Sezione regionale pugliese ritiene infatti che “qualora l'importo-base del fondo del 2016 non sia stato calcolato correttamente, l'ente possa determinare il nuovo importo-base in modo corretto, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui si è detto in precedenza. Al contrario, l'ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell'errore originario anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame”*.

L'ente, precisano tuttavia i Giudici contabili, non potrà procedere al ricalcolo del detto fondo ad libitum, bensì su di esso graverà «l'onere di comprovare esattamente l'errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata» stima (nelle due speculari fattispecie della sottostima o della sovrastima) del relativo fondo «quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 sopra citato, quale strumento di contenimento della spesa in materia di personale» (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 182/2019).

Si può osservare che il rispetto limite del salario accessorio tiene conto della sua complessità, così come precisato da ultimo anche dalla RGS con circolare n. 25/2022, dei macro gruppi (personale e segretario comunale).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sabina Rosa Casarini